

## BONUS PUBBLICITA' 2021

Numerose sono le novità apportate al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nell'ultimo periodo, facciamo una sintesi<sup>1</sup> anche in considerazione delle recenti istruzioni in merito alla compilazione dell'apposita comunicazione per la fruizione del beneficio.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per incentivare l'acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni a carattere commerciale con l'art. 57-bis, DL n. 50/2017, il Legislatore ha introdotto una specifica agevolazione, il c.d. "Bonus pubblicità". Il bonus originariamente previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari e televisivi è stato esteso:

- agli enti non commerciali;
- alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "online".

In merito alla disciplina in esame va evidenziato che:

- con il DPCM n. 90/2018, sono state emanate le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame;
- con il Provvedimento 31.7.2018 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame;
- con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo da riportare nel mod. F24 ("6900").

Per il 2020, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche ed in particolare:

- l'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali);
- l'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha:
  - aumentato la predetta percentuale al 50% degli investimenti effettuati;
  - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali.

Infine, l'art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, con l'introduzione del nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, ha previsto **l'estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus per le "campagne pubblicitarie" su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati.**



Dalle istruzioni per la compilazione dell'apposita comunicazione, è possibile desumere che per il 2021 e il 2022 è **possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio - TV locali** applicando le "vecchie" regole.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Il c.d. "Bonus pubblicità" è riconosciuto ai seguenti soggetti:

- **imprese / enti non commerciali;**
- **lavoratori autonomi;**

a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

<sup>1</sup> Con la collaborazione del Centro Studi Seac (Info azienda - marzo 2021)

### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione in esame riguarda le spese per l'acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line".

Si rammenta che, al fine dell'agevolazione i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come sopra evidenziato sono agevolabili anche gli investimenti effettuati sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali". Per tale tipo di investimenti, tuttavia è necessaria la **sussistenza di un investimento incrementale** pari almeno all'1%, dove per incrementale si intende la maggiorazione dell'investimento rispetto all'anno precedente. Così, ad esempio, se nel 2020 sono stati investiti € 10.000 e nel 2021 si prevede di fare investimenti pubblicitari per € 15.000, l'investimento incrementale è pari a € 5.000.




Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Merita evidenziare che l'effettivo sostenimento delle spese va **attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità** delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti.

### DETERMINAZIONE DEL BONUS PER IL 2021

Come sopra accennato, il bonus per il 2021 va determinato:

- nella misura del 50% dell'investimento effettuato sulla "Stampa";
- nella misura del 75% dell'investimento incrementale dell'investimento sulle "Emittenti televisive e radiofoniche locali".



### MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS

Per poter accedere all'agevolazione il soggetto deve:


- presentare una **richiesta al fine di prenotare** il "bonus pubblicità";
- inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Il soggetto interessato infatti deve presentare:

- **dall'1.3 al 31.3 di ciascun anno** la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell'anno, al fine di prenotare le risorse disponibili (€ 50 milioni per il 2021 e € 50 milioni per il 2022). Pertanto, per il 2021, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", va **presentata dall'1.3 al 31.3.2021**;
- **dall'1.1 al 31.1 di ciascun anno** la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza). Pertanto, con riferimento agli investimenti

a cura di **M. Chiara Ronzani**  
del Servizio di Fiscale di **APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA**

effettuati nel 2021, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", va presentata dall'1.1 al 31.1.2022.



Si ricorda che tali comunicazioni / dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l'apposito modello, in **via telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

### ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Come sopra accennato l'effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità alle dichiarazioni o da un Revisore legale.



Si evidenzia che la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" pur finalizzata a confermare l'effettiva realizzazione degli investimenti nel corso dell'anno agevolato, **non sostituisce** in alcun modo l'**attestazione del professionista** che costituisce elemento a sé stante ed **indispensabile** ai fini della legittima spettanza del bonus.

L'attestazione del professionista **non va inviata** telematicamente, ma **va conservata** dal richiedente ed esibita all'Amministrazione fiscale in caso di richiesta.

### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) indicando il codice tributo "6900", (quale "anno di riferimento" va riportato l'anno di concessione del credito).

Il credito d'imposta spettante va **indicato nel mod. REDDITI** del periodo d'imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.

Da ultimo si ricorda che l'agevolazione in esame, oltre a non essere cumulabile con altre agevolazioni statali / regionali / europee, "salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità", è soggetta anche ai limiti della normativa UE sugli Aiuti di Stato "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) differente a seconda del "settore" sul quale si intende investire (Stampa / Emittenti televisive e radiofoniche locali).

a cura di **M. Chiara Ronzani**  
del Servizio di Fiscale di **APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA**